

***COSTITUENDA CAMERA di COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO e AGRICOLTURA
DELL'EMILIA***

IL COMMISSARIO ad ACTA

DETERMINAZIONE COMMISSARIALE N. 4 DEL 01.03.2018

OGGETTO: Costituzione del consiglio della Camera di commercio dell'Emilia – adozione procedura per l'esecuzione dei controlli sulle autocertificazioni ex art. 71, D.P.R. 445/2000

Il 1° marzo 2018, nella sede della C.C.I.A.A. di Reggio Emilia, il *Dott. Michelangelo Dalla Riva, Commissario ad acta* per la costituzione della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura dell'Emilia nominato con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16/02/2018, ha adottato la seguente Determinazione.

***IL COMMISSARIO AD ACTA PER LA COSTITUZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELL'EMILIA***

VISTA

- la L. 29 dicembre 1993, n. 580 (*“Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”*), nel testo vigente come modificato dal D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23 (*“Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della L. 23 luglio 2009, n. 99”*) e dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219 (*Attuazione della delega di cui all'art. 10 della L. 124/2015, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*);

VISTA

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 (*“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*);

RICHIAMATO

- l'articolo 10, comma 3, della L. 580/1993, che recita: *“Il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della L. 400/1988, definisce i criteri generali per la ripartizione dei consiglieri di cui al comma 2, sulla base della classificazione ISTAT delle attività economiche e tenendo conto del numero delle imprese, dell'indice di occupazione, e del valore aggiunto di ogni settore, nonché dell'ammontare del diritto annuale versato, ai sensi dell'articolo 18, ad ogni singola camera di commercio dalle imprese di ogni settore. Con le stesse modalità sono apportate le successive modifiche”*;

RICHIAMATO

- l'articolo 12, comma 4, della L. 580/1993, secondo il quale *“Il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della L. 400/1988, disciplina l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nonché al comma 1 dell'articolo 14, con particolare riferimento ai tempi, ai criteri e alle modalità relativi alla procedura di designazione dei componenti il consiglio, nonché all'elezione dei membri della giunta. Con le stesse modalità sono apportate le successive modifiche. Con il medesimo decreto sono individuati i criteri con cui determinare per ciascun settore le soglie al di sotto delle quali le quote associative sono ritenute meramente simboliche ai fini del calcolo della rappresentatività e, per le Camere di Commercio accorpate, i criteri con cui garantire la rappresentanza equilibrata nel Consiglio delle rispettive basi associative, almeno per i settori che hanno in tale organo più di un rappresentante.”*;

VISTI

- i Decreti del Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011 nn. 155 e 156 recanti, rispettivamente, “Regolamento sulla composizione dei consigli delle camere di commercio in attuazione dell’articolo 10, comma 3, della L. 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23” e “Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all’elezione dei membri della giunta delle camere di commercio in attuazione dell’articolo 12 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23”;

VISTO

- il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16/02/2018 (“Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale”), trasmesso dal medesimo Ministero con nota prot. U.0066938 di pari data e registrato in data 28/02/2018 (come da comunicazione n. 0080724 del 01/03/2018), che all’art. 1 dispone la “Ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura mediante accorpamento”, la quale prevede anche la costituzione della Camera di Commercio dell’Emilia, risultante dall’accorpamento delle Camere di Commercio di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, nominandone il *commissario ad acta* nella persona del Dott. Michelangelo Dalla Riva, attuale segretario generale della Camera di commercio di Reggio Emilia (allegato B);

CONSIDERATO

- che, all’articolo 2 del citato D.M. 16/02/2018, è previsto che la nuova Camera di commercio sia *costituita* a decorrere dalla data di insediamento del nuovo Consiglio camerale nominato ai sensi dell’art. 10 della L. 580/1993, e che gli organi delle attuali Camere di commercio decadono dalla data di insediamento del nuovo Consiglio;

ATTESO

- che al Commissario *ad acta* viene assegnato dall’art. 4 del sopra citato Decreto Ministeriale il compito di adottare, tenuto conto dei dati pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico, la norma statutaria di composizione del nuovo Consiglio ai sensi dell’articolo 10 della L. 580/1993, di avviare entro il 1° marzo 2018 le procedure di costituzione del Consiglio della nuova “Camera di commercio industria artigianato e agricoltura dell’Emilia”, nonché di richiedere, in tempo utile per consentire la costituzione del Collegio dei Revisori al momento della costituzione della nuova Camera di commercio, le designazioni dei componenti del collegio dei revisori dei conti ai sensi del comma 1 dell’articolo 17 della L. 580/1993;

RICHIAMATO

- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (“Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”), con particolare riferimento agli articoli 47 (“Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà”), 71 (“Modalità dei controlli”), 72 (“Responsabilità in materia di accertamento d’ufficio e di esecuzione dei controlli”) e 76 (“Norme penali”);

VISTE

- le note esplicative emesse dal Ministero dello Sviluppo Economico in materia di controlli sulle autocertificazioni rilasciate nell’ambito del procedimento di costituzione degli Organi delle Camere di commercio, ritenute applicabili al caso di specie, di cui a titolo esemplificativo non esaustivo si riporta il seguente elenco riepilogativo:

- nota prot. n. 183847 del 04/10/2011;
- nota prot. n. 190007 del 11/10/2011;
- nota prot. n. 67049 del 16/03/2012;
- nota prot. n. 121215 del 24/05/2012;
- nota prot. n. 176648 del 13/08/2012;
- nota prot. n. 55125 del 03/04/2013;
- nota prot. n. 98348 del 12/06/2013;
- nota prot. n. 39517 del 07/03/2014;
- nota prot. n. 39351 del 07/03/2014;
- nota prot. n. 225073 del 22/12/2014;
- nota prot. n. 49851 del 09/04/2015;

- nota prot. n. 199824 del 15/10/2015;

ESAMINATE

- le *“Ulteriori indicazioni sugli accorpamenti ex DM 8 agosto 2017”* fornite da Unioncamere il 15.11.2017, nelle quali si ricorda *“che non sono stati emanati i regolamenti previsti dalla legge per la definizione delle nuove norme relative agli organi contenute negli articoli 10 e 12 della legge 580/93 come modificata dal d.lgs. 219/2016”* e che pertanto *“in assenza dei decreti attuativi, si applicheranno le vigenti norme secondo le indicazioni già fornite dal Ministero dello Sviluppo economico”*; in particolare, per quanto riguarda le quote associative, si afferma che *“non si tratta di calcolare la media aritmetica delle quote riscosse dalle diverse associazioni, bensì di valutare, utilizzando il criterio della ragionevolezza, che la quota di adesione non sia manifestamente troppo bassa rispetto alle quote delle altre associazioni dello stesso settore”*;

RITENUTO

- necessario procedere alla preventiva definizione delle modalità di effettuazione dei controlli delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dalle Associazioni/Organizzazioni concorrenti per l’assegnazione dei seggi del Consiglio camerale della costituenda Camera di Commercio dell’Emilia, mediante adozione di apposito disciplinare;

VISTO

- il disciplinare sui controlli allegato e parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

ACCERTATA

- la propria competenza per l’adozione del provvedimento nella fattispecie di cui trattasi;

D E T E R M I N A

1. di approvare le premesse della presente determinazione, le cui motivazioni si intendono qui integralmente riportate;
2. di adottare il disciplinare per l’esecuzione dei controlli delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dalle Associazioni/Organizzazioni concorrenti per l’assegnazione dei seggi del Consiglio camerale della costituenda Camera di Commercio dell’Emilia, allegato e parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
3. di richiedere la pubblicazione integrale della presente determinazione all’Albo informatico delle Camere di commercio di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009, nonché sui siti istituzionali delle medesime Camere.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(Dott. Michelangelo Dalla Riva)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82 del 7.3.2005 e s.m.i.

**COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DELL'EMILIA
PROCEDURA PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI EX
ART. 71 D.P.R. 445/2000 E S.M.I.**

Sommario

Articolo 1 – Definizioni.....	2
Articolo 2 – Tipologia dei controlli.....	2
Articolo 3 – Esclusione dei controlli.....	2
Articolo 4 – Controlli puntuali.....	2
Articolo 5 – Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle organizzazioni imprenditoriali.....	3
Articolo 6 – Controlli a campione sulle duplicazioni.....	5
Articolo 7 – Verifica occupati dichiarati in allegato A da Associazioni Imprenditoriali.....	5
Articolo 8 – Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori.....	5
Articolo 9 – Controlli in caso di fondato dubbio.....	6
Articolo 10 – Errori sanabili e imprecisioni rilevate nei controlli.....	7
Articolo 11 – False dichiarazioni.....	7
Articolo 12 – Disposizioni finali e rinvio.....	7

ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente provvedimento:
 - a. *"Decreto"* indica il D.M. 4 agosto 2011, n. 156;
 - b. *"Responsabile del procedimento"* indica il Commissario ad Acta nominato con D.M. 16/02/2018.

ARTICOLO 2 – TIPOLOGIA DEI CONTROLLI

1. Ai fini delle disposizioni che seguono, per controlli si intendono i controlli sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese al Commissario ad Acta dai soggetti partecipanti alla procedura di costituzione del Consiglio camerale della C.C.I.A.A. dell'Emilia e i controlli effettuati su dati e informazioni di banche dati del sistema camerale o altre PP.AA., per la realizzazione di riscontri sulle dichiarazioni presentate dai suddetti soggetti partecipanti.
2. I controlli effettuati dal Commissario ad Acta possono essere svolti in forma puntuale o a campione e comunque in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni in esame.
3. I controlli possono essere di tipo preventivo o successivo a seconda che vengano effettuati durante l'iter procedimentale o successivamente all'adozione dei provvedimenti amministrativi.
4. I controlli puntuali e i controlli a campione sono tra loro complementari.
5. Delle risultanze dei predetti controlli e delle modalità seguite verrà redatto apposito processo verbale, conservato agli atti, sottoscritto dal Commissario ad Acta e da almeno due dipendenti camerale.

ARTICOLO 3 – ESCLUSIONE DEI CONTROLLI

1. I controlli saranno effettuati tenendo conto di quanto indicato dal Ministero dello Sviluppo Economico, con particolare ma non esclusivo riferimento alle note prot. n. 183847 del 04.10.2011, prot. 81790 del 16.05.2013 e prot. n. 39517 del 07.03.2014, al fine di contemperare l'effettiva rilevanza delle verifiche con l'esigenza di riservatezza dei dati associativi, oltre che allo scopo di evitare un inutile appesantimento della procedura
2. In base ai criteri di cui al punto precedente, nel caso in cui per un settore si candidi un unico apparentamento, in assenza di organizzazioni/associazioni concorrenti o controinteressate, vengono effettuati esclusivamente i controlli puntuali di cui al successivo articolo 4.

ARTICOLO 4 – CONTROLLI PUNTUALI

1. Sono oggetto di controllo puntuale:
 - a. le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 in conformità alle disposizioni del D.M. 156/2011 e alla modulistica scaricabile dal sito internet istituzionale delle Camere di commercio di Parma, Piacenza e Reggio Emilia;
 - b. la provenienza e la sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;
 - c. l'adesione dell'organizzazione imprenditoriale ad organizzazioni nazionali rappresentate nel C.N.E.L. oppure l'operatività nelle circoscrizioni di Parma, Piacenza e Reggio Emilia da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'avviso dell'avvio delle procedure per la costituzione del nuovo Consiglio camerale;
 - d. l'operatività dell'organizzazione sindacale o dell'associazione dei consumatori nelle circoscrizioni di Parma, Piacenza e Reggio Emilia da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'avviso dell'avvio delle procedure per la costituzione del nuovo Consiglio camerale;
 - e. l'iscrizione o annotazione al Registro Imprese, alla data di riferimento, delle imprese dichiarate nell'allegato B del Decreto;

- f. la corrispondenza tra la classificazione ATECO dichiarata negli elenchi per le singole imprese e il settore per il quale l'organizzazione concorre;
 - g. la corrispondenza tra la classificazione ATECO dei settori per i quali le imprese concorrono e i codici ATECO presenti nelle visure camerali delle medesime imprese;
 - h. l'effettiva sussistenza della qualifica di impresa Artigiana per le imprese che concorrono per il settore artigianato;
 - i. la coerenza dei codici ATECO delle imprese Artigiane che concorrono per il settore artigianato con i codici ATECO dei settori agricoltura, commercio, industria e altri settori;
 - j. la coerenza dei codici ATECO delle imprese Artigiane che concorrono per i settori diversi da agricoltura, commercio, industria e altri settori, con i codici ATECO dei settori per cui concorrono;
 - k. l'effettiva sussistenza della qualifica di impresa Cooperativa per le imprese che concorrono per il settore cooperazione;
 - l. la coerenza dei codici ATECO delle imprese Cooperative che concorrono per il settore cooperazione con i codici ATECO dei settori agricoltura, commercio, industria e altri settori.
 - m. la coerenza dei codici ATECO delle imprese Cooperative che concorrono per i settori diversi da agricoltura, commercio, industria e altri settori, con i codici ATECO dei settori per cui concorrono;
 - n. qualora l'organizzazione concorra per più settori l'inserimento delle singole imprese in un solo dei settori per i quali l'organizzazione concorre.
2. I controlli possono essere effettuati anche con l'ausilio della società informatica del sistema camerale Infocamere SCpA.
3. Qualora si riscontrassero imprese non iscritte o, comunque, non individuabili nel Registro delle Imprese, o qualora si riscontrassero irregolarità nelle dichiarazioni di cui al precedente punto 1), il Responsabile del procedimento amministrativo lo comunicherà all'organizzazione interessata per consentire alla medesima la rettifica dei dati comunicati e la conseguente regolarizzazione di quanto comunicato, entro il termine perentorio previsto dall'articolo 5, comma 1 del decreto (10 giorni). In caso di mancata regolarizzazione entro i termini di legge, le posizioni di cui trattasi non saranno considerate ai fini del calcolo della rappresentatività, in osservanza a quanto indicato dalla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 0056939 del 05.03.2012.
In ogni caso l'Associazione imprenditoriale concorrente è tenuta a ripresentare l'allegato A, nell'ipotesi in cui, a seguito delle verifiche condotte, una o più imprese associate dovessero non presentare i requisiti di ammissibilità previsti dalla norma. In tale circostanza la nuova presentazione degli allegati deve essere effettuata nelle modalità stabilite dal Decreto.
4. È facoltà del Responsabile del procedimento provvedere a determinare ulteriori tipologie di controlli puntuali dandone indicazione nel verbale inerente a dette procedure di controllo.

ARTICOLO 5 – CONTROLLI A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ TRASMESSE DALLE ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI

1. I controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle organizzazioni imprenditoriali riguardano le imprese indicate nell'allegato B al Decreto e hanno per oggetto:
- a. l'iscrizione dell'impresa all'organizzazione imprenditoriale;
 - b. il valore della quota associativa per gli anni 2016 e 2017 come desumibile dalle previsioni statutarie ovvero deliberative di ciascuna associazione concorrente;
 - c. pagamento di almeno un'intera quota associativa annuale nel biennio 2016/2017, in coerenza con l'importo stabilito dallo statuto o da atto deliberativo degli organi dell'organizzazione imprenditoriale.
2. Il campione oggetto del controllo è estratto utilizzando il generatore di numeri casuali presente sul sito della Regione Emilia-Romagna (<http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/>).

3. La numerosità del campione è stabilita (con arrotondamento per eccesso all'unità superiore) con il seguente criterio:

TOTALE IMPRESE ELENCO	PERCENTUALE DEL CAMPIONE DI VERIFICA
da 1 a 1.000	4%
da 1.001 a 3.000	3%
da 3.001 a 5.000	2%
da 5.001 a oltre	1%

4. Nel caso in cui all'interno del campione così estratto dovesse risultare una posizione che presenta pregressi rilievi di irregolarità, si procederà alla verifica della posizione immediatamente successiva.
5. Estratto il campione da sottoporre a controllo, il Responsabile del procedimento chiederà formalmente all'organizzazione interessata la trasmissione o l'esibizione della documentazione, anche in originale, a riprova di quanto dichiarato con l'autocertificazione. La suddetta documentazione deve essere trasmessa o esibita entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta. Di norma il controllo della documentazione verrà effettuato presso i locali della Camera di Commercio di Reggio Emilia, durante il normale orario di apertura al pubblico, salvo richieste motivate per cui il Responsabile del procedimento può autorizzare la verifica presso altra sede.
6. Ai fini del presente controllo dovrà essere prodotta documentazione attestante:
- iscrizione all'associazione: documentazione idonea a dimostrare che l'impresa sia iscritta all'associazione;
 - importo della quota associativa: statuto o deliberazione degli organi dell'associazione che attestino l'importo della quota associativa dovuto per gli anni 2016 e 2017;
 - regolarità del versamento della quota associativa: documentazione idonea a dimostrare che l'impresa associata ha effettivamente versato l'intero importo dovuto relativo alla quota associativa, con evidenza della data di versamento, dell'importo versato e dell'anno di imputazione;
 - il Commissario ad Acta potrà in ogni caso richiedere che l'associazione concorrente produca dichiarazione sostitutiva rilasciata dall'impresa associata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, validamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa stessa, che attesti l'effettiva sussistenza del rapporto associativo e l'avvenuto versamento di almeno un'intera quota associativa relativa agli anni 2016 e/o 2017.
7. Se a seguito del controllo a campione risulta una elevata difettosità da parte delle imprese, il Responsabile del procedimento disporrà l'estensione del campione.
8. È facoltà del Responsabile del procedimento provvedere a determinare ulteriori tipologie di controlli a campione dandone indicazione nel verbale inerente a dette procedure di controllo.
9. In merito alla congruità del valore della quota associativa annuale si riporta in quanto applicabile il disposto della nota prot. 39517 dello 07.03.2014, e precisamente:
“Se da un lato rientra nell'autonomia delle Organizzazioni la possibilità di quantificare e definire le modalità di riscossione della quota di adesione annuale, dall'altro al fine di evitare effetti moltiplicativi sul numero delle imprese associate in tempo utile al solo fine di partecipare al procedimento di rinnovo dei Consigli camerali, appare necessario richiamare l'attenzione sul fatto che deve trattarsi comunque di una quota effettiva di adesione e non di una quota meramente simbolica; la misura dell'impegno contributivo deve, quindi, esprimere una reale appartenenza organizzativa attraverso un vero rapporto associativo con diritti e doveri connessi allo status di socio come previsto dai rispettivi Statuti.
A tal fine nell'evidenziare che, certamente possono considerarsi quote meramente simboliche quelle inferiori all'unità di conto monetaria, pari ad un euro, si ritiene che possono essere considerate tali le quote superiori a tale importo ove palesemente e drasticamente sproporzionate rispetto a quelle medie riscosse dalle altre associazioni del medesimo settore.”. Si richiamano altresì le indicazioni di Unioncamere del 15/11/2017 nella quali si specifica che *“non si tratta di calcolare la media*

aritmetica delle quote riscosse dalle diverse associazioni, bensì di valutare, utilizzando il criterio della ragionevolezza, che la quota di adesione non sia manifestamente troppo bassa rispetto alle quote delle altre associazioni dello stesso settore”.

10. Nel caso in cui per un settore si candidi un unico apparentamento, in assenza di organizzazioni concorrenti o contro interessate saranno effettuati esclusivamente i controlli puntuali di cui all'articolo 4.

ARTICOLO 6 – CONTROLLI A CAMPIONE SULLE DUPLICAZIONI

1. Per garantire la corretta determinazione della rappresentatività di ciascuna Organizzazione imprenditoriale, fatta salva la facoltà per le imprese sancita dall'art. 12, comma 3, della L. 580/1993, il Commissario ad Acta onde evitare indebite duplicazioni ed accertare la veridicità delle iscrizioni delle imprese inserite negli elenchi da parte di più organizzazioni concorrenti o apparentate, in ottemperanza alle indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo economico con nota n. 39517 dello 07.03.2014, implementa ulteriori modalità di controllo a campione.
2. Il controllo a campione, mediante verifica dell'effettività dell'iscrizione a due o più associazioni di categoria delle imprese indicate come tali, dovrà avere una base campionaria non inferiore al 5% dell'elenco delle imprese aventi le caratteristiche in esame.
3. Nel caso in cui all'interno del campione così estratto dovesse essere presente una posizione già precedentemente estratta in base a verifiche già eseguite, ovvero una posizione che presenta rilievi di irregolarità, si dovrà procedere come segue:
 - a. verrà predisposta apposita tabella relativa alle imprese iscritte in due o più associazioni ordinata per codice fiscale e con ulteriore numerazione delle posizioni in ordine progressivo;
 - b. il verificarsi della condizione di cui sopra determinerà la verifica della posizione estratta per l'organizzazione che non presenta irregolarità o altre estrazioni, mentre lo slittamento alla posizione duplicata immediatamente successiva per l'Organizzazione per la quale la posizione in questione presenta le ipotesi descritte.
4. Allo scopo di evitare un inutile appesantimento della procedura, non saranno sottoposte a verifica le posizioni duplicate estratte e riferite a settore ove si candidi un unico apparentamento, e non siano presenti organizzazioni concorrenti o controinteressate.

ARTICOLO 7 – VERIFICA OCCUPATI DICHIARATI IN ALLEGATO A DA ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI

1. Qualora, a seguito dell'integrazione di un elenco da parte di InfoCamere con i dati degli occupati risultanti dal Registro Imprese, il dato complessivo degli occupati evidenzia scostamenti rilevanti rispetto al dato dichiarato dall'Associazione nell'Allegato A, i controlli a campione di cui all'articolo 5 sono estesi per tali posizioni alla verifica delle modalità di determinazione del numero di addetti da parte dell'Associazione. A tale scopo l'Associazione dovrà rendere disponibile, su richiesta, il dato degli addetti per ciascuna impresa di cui all'Allegato B.

ARTICOLO 8 – CONTROLLI A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ TRASMESSE DALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E DALLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI

1. I controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori riguardano gli iscritti indicati nell'allegato D al D.M. 156/2011 e hanno per oggetto l'iscrizione al sindacato o all'associazione dei consumatori e il pagamento della relativa quota.

2. La numerosità del campione è stabilita (con arrotondamento per eccesso) con il seguente criterio:

TOTALE ISCRITTI NELL'ELENCO	PERCENTUALE DEL CAMPIONE DI VERIFICA
da 1 a 1.000	4%
da 1.001 a 3.000	3%
da 3.001 a 5.000	2%
da 5.001 a oltre	1%

3. Il campione oggetto del controllo è estratto utilizzando il generatore di numeri casuali presente sul sito della Regione Emilia-Romagna (<http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/>).
4. Estratto il campione, il Commissario ad acta chiederà formalmente all'organizzazione/associazione interessata di trasmettere o esibire la documentazione, anche in originale, a comprova di quanto dichiarato con l'autocertificazione. La suddetta documentazione deve essere esibita entro 5 giorni dalla data della richiesta. Il controllo della documentazione viene effettuato presso i locali della Camera di Commercio di Reggio Emilia, durante il normale orario di apertura al pubblico, salvo richieste motivate per cui il responsabile del procedimento può autorizzare la verifica presso altra sede.
5. Ai fini del presente controllo dovrà essere prodotta documentazione attestante:
- per i lavoratori: che l'iscritto estratto sia effettivamente dipendente di impresa della circoscrizione della Camera di Commercio I.A.A. dell'Emilia, con esclusione dei pensionati, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'Avviso.
 - per i consumatori: che i nominativi estratti siano riferiti esclusivamente a consumatori iscritti all'associazione nella circoscrizione della Camera di Commercio I.A.A. dell'Emilia alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'Avviso, inclusi nell'elenco tenuto a cura delle associazioni stesse di cui all'articolo 137, comma 2, lettera *b*) del D.Lgs. 206/2005, ovvero negli elenchi tenuti dalle associazioni riconosciute in base alla L.R. 4/2017.
4. Se a seguito del controllo a campione risulta una elevata difettosità da parte delle imprese, il responsabile del procedimento disporrà l'estensione del campione.
5. Nel caso in cui per una o per entrambe le rappresentanze si candidi un unico apparentamento, in assenza di organizzazioni/associazioni concorrenti o contro interessate, saranno effettuati esclusivamente i controlli puntuali.

ARTICOLO 9 – CONTROLLI IN CASO DI FONDATA DUBBIO

- Ogni qualvolta il Responsabile del procedimento ravvisi un fondato dubbio sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate ne effettua il controllo. La fondatezza del dubbio può, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, consistere:
 - nel riscontro anche casuale di un contrasto tra i dati dichiarati e quelli in possesso del sistema camerale;
 - nell'evidente incoerenza dell'informazione dichiarata con altri dati già forniti o in possesso del sistema camerale (ad esempio l'inserimento di nominativi in elenchi riferiti a diversi settori);
 - nella manifesta inattendibilità delle informazioni o dei documenti presentati;
 - in imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali.
- Qualora il risultato dei controlli a campione ingeneri il ragionevole dubbio che il numero delle dichiarazioni non veritiere sia elevato, si dovrà ricorrere ad un controllo puntuale (su singoli casi) o all'allargamento del campione.

ARTICOLO 10 – ERRORI SANABILI E IMPRECISIONI RILEVATE NEI CONTROLLI

1. Qualora nel corso dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive e sugli elenchi, il Responsabile del procedimento rilevi irregolarità, imprecisioni e/o omissioni non costituenti falsità, è tenuto ad invitare i soggetti interessati ad integrare o a rettificare le dichiarazioni e gli elenchi entro il termine perentorio di 10 giorni ai sensi dell'art. 5 del D.M. 156/2011. In mancanza di regolarizzazione, le organizzazioni saranno escluse dal procedimento.

ARTICOLO 11 – FALSE DICHIARAZIONI

1. Qualora il Responsabile del procedimento, in sede di controllo dei contenuti delle autocertificazioni rilevi elementi tali da configurare ipotesi di falsità (non autenticità di fatti o informazioni) o errori non sanabili, è tenuto a rendere idonea segnalazione all'autorità competente a norma dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000.
2. Nella comunicazione al Presidente della Giunta regionale, il Responsabile del procedimento dà conto dei provvedimenti di irricevibilità e di esclusione eventualmente adottati.

ARTICOLO 12 – DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO

1. Per quanto non previsto dalla presente procedura formalizzata si intendono applicabili le disposizioni di legge in materia di controlli puntuali o a campione in merito alle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(Dott. Michelangelo Dalla Riva)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82 del 7.3.2005 e s.m.i.